

- Presidente - SENTENZA N. 1453/2014

- Rel. Consigliere -

Consiglière -

Consigliere

Consigliere -

UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 80/10/2014

REGISTRO GENERALE N. 34437/2014

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIERO SAVANI

Dott. STEFANO PALLA

Dott. CARLO ZAZA

Dott. ANTONIO SETTEMBRE

Dott. PAOLO MICHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO nei confronti di:

avverso l'ordinanza n. 1067/2014 TRIB. L'IBERTA' di MILANO, del 29/07/2014

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA; lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Oscur Cada cuf do

Udit i difensor Avv.;

FATTO E DIRITTO

Il Procuratore della Repubblica presso la Corte di appello di Milano ricorre avverso l'ordinanza, 29.7.14 del Tribunale del riesame di Milano con la quale, in riforma di quella in data 19.6.14 del locale g.i.p., applicativa a della misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati di frode fiscale (capo a) e bancarotta fraudolenta aggravata (capo b), veniva annullata parzialmente l'ordinanza impositiva della misura con riferimento al capo b) per insussistenza di gravi indizi di reato e, quanto al capo a), sostituita la misura degli arresti domiciliari con quella interdittiva del divieto temporaneo di esercizio di imprese o uffici direttivi nel settore commerciale della fornitura dei servizi pubblicitari.

Deduce il p.m. ricorrente, nel chiedere l'annullamento dell'impugnata ordinanza, violazione dell'art.606, comma l, lett.e) c.p.p. per contraddittorietà della motivazione con la quale il tribunale milanese, dopo aver riconosciuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di frode fiscale, li aveva esclusi per quello di bancarotta assumendo la mancata conoscenza in capo al

iel coinvolgimento della fallita s.r.l. nel meccanismo fraudolento.

Si trattava – secondo il ricorrente della medesima condotta, essendo la il fulcro su cui poggiava il carattere illecito delle fransazioni commerciali delle altre società, cioè una mera società cartiera inserita cartolarmente nel giro delle fatturazioni tra le società (di cui il era responsabile commerciale) italiane e spagnole e su cui era stato fatto scientemente concentrare il debito tributario mai adempituto con l'inevitabile effetto di condurla al fallimento.

Avendo me risonosciuto dai giudici del riesame, partecipato al meccanismo di frode fiscale basato su r.b., con un ruolo di primaria importanza nella gestione della frode carosello, non poteva essere ritenuto estraneo alla bancarotta delli stessa, unica conseguenza possibile a seguito delle pluriennali operazioni dolose.

Infine conclude il p.m. ricorrente – era stato acquisito un conto corrente, acceso presso la
e intestato a moglie di , su cui erano
pervenute molteplici rimesse dall'estero a favore del riconducibili alla partecipazione di

V

questi nei profitti illeciti, tra cui, in data 13.9.04, alcune somme provenienti da un conto spagnolo intestato alla s.r.l., come da annotazione della Guardia di Finanza del 17.9.13.

Con nota difensiva in data 24.10.14, l'Avv.

nell'interesse de ha chiesto che il ricorso venga rigettato, rilevando come il delitto di bancarotta sia un reato proprio, ovvero a soggettività ristretta, con la conseguenza che, in tema di responsabilità ex art. 10 c.p. quale extraneus nel reato di bancarotta impropria dell'amministratore occorre dare conto della sussistenza di un minimo di atti dispositivi, oltre al necessario elemento soggettivo che deve investire la consapevolezza dello stato di decozione e non può presumersi, mentre nella specie – conclude il difensore – il ra completamente ignaro della esistenza di ingenti debiti societari.

Osserva la Corte che il ricorso è fondato.

, responsabile commerciale di

s.r.l. e

s.r.l., è stato ritenuto raggiunto da gravi indizi di responsabilità con riferimento alla sua condotta partecipativa alla realizzazione della c.d. 'frode carosello', avendo il tribunale del riesame ritenuto che la condotta posta in essere proprio nella sua qualità di responsabile commerciale delle società italiane del gruppo i era concretata nell'assicurare la puntuale esecuzione delle modalità di fatturazione necessarie alla realizzazione del piano criminoso, per cui, avvalendosi le predette società - attraverso lo schema compiutamente descritto nel capo a) di incolpazione - delle fatture per sperazioni inesistenti emesse da s.r.l. in loro favore, erano state in condizione di poter indicare nelle dichiarazioni fiscali 2007-2011 i correlativi elementi passivi fittizi, maturando ingenti erediti IVA, mentre il debito era stato fatto gravare esclusivamente sulla r.I. società che quindi, proprio a causa dell'assunzione del carico tributario di tutte le cartiera società comvolte nella frode, nonché in ragione dell'assunzione dei debiti fittizi e della rinuncia al credito di € 1.500.000,00 vers s.r.l., a fronte di un inesistente pagamento

da parte di era stata condotta al fallimento, dichiarato il 10.7.13.

Orbene, riconosciuto dal tribunale a il ruolo di puntuale consapevole esecutore del meccanismo realizzativo della 'frode carosello', appare illogica la conclusione adottata dai giudici

della cautela con riferimento al reato di bancarotta fraudolenta, quella cioè di ritenere i nonraggiunto dalla necessaria gravità indiziaria < sì da consentire di imputare a suo carico, a titolo di
concorso, anche i fatti di mala gestio della società (fallita) realizzati dai suoi amministratori – di
fatto e di diritto – al fine di determinarne la spoliazione patrimoniale >.

Come infatti evidenziato perspicuamente anche dal p.m. ricorrente, la condotta materiale dei due reati è la medesima ed essendo la s.r.l. una mera società cartiera, perno su sui poggiava il carattere illecito delle transazioni commerciali delle altre società, tra cui le Tome italiane e spagnole, ne discende ch responsabile commerciale delle predette e gravemente indiziato di aver partecipato alla 'frode carosello', illogicamente è stato ritenuto dal tribunale milanese non raggiunto da un altrettanto grave compendio indiziario con ritermento al reato di bancarotta fraudolenta sub b) proprio per essere risultata la società fallita la centrale del meccanismo della frode fiscale, situazione che aveva avuto come indefettibile corollario l'aumento esponenziale del debito fiscale di una struttura non avente altra funzione se non quella di cartiera, fino a causarne il fallimento proprio per effetto di quelle dolose operazioni descritte nell'imputazione e riferibili anche al a titolo di concorso quale extranera nel reato proprio degli amministratori della s.r.l.

L'impugnata ordinanza va di conseguenza annullata, con riferimento al reato di cui al capo b), con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Milano.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata, relativamente al reato sub b), con rinvio per nuovo esame al

Tribunale di Milano.

Roma, 30 ottobre 2014

IL CONSIGLIERE estensore

POSITATA IN CANCELL PRIA

ELINZTONARIO GIUDIZIARIO

Carmela Lanzuise